



CITTA' di SURBO

Prov. di Lecce

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 08/09/2014

OGGETTO: Imposta unica comunale - componente imposta municipale propria, IMU.
Determinazione aliquote per l'anno 2014 .

L'anno 2014 il giorno 8 del mese di settembre alle ore 16:45 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di 1 convocazione.

Esperito l'appello da parte del Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto e verificata la presenza del numero legale necessario per la validità della seduta, il Sig. Eupremio BIANCO, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta. Assiste il Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
VINCENTI Fabio	X	
BIANCO Eupremio	X	
CARETTO Carolina	X	
CAPONE Daniele		X
CORRADO Anna Maria	X	
FALCONIERI Rodolfo	X	
FRISENNA Sandro	X	
PASSIATORE Luigi		X
PERRONE Sergio	X	
SPINETTA Ada	X	
SPORTELLLO Elisa	X	
VINCENTI Franco	X	
MAROCCIA Giuseppe	X	
CIRIO Antonio	X	
CARLA' Luca	X	
MICCOLI Marialuisa	X	
GENTILE Martina	X	

Presenti n. 15 Assenti n. 2

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.to Dott.ssa Emidia ROLLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Emidia ROLLO

Copia elettronica da sito web istituzionale

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 hanno introdotto l'imposta municipale propria (IMU);
- l'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto l'anticipo, in via sperimentale dal 2012, dell'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), da applicarsi in tutti i comuni del territorio nazionale in base ai sopra citati articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;
- l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, con entrata in vigore dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), composta, oltre che dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), anche dall'imposta municipale propria (IMU);
- l'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

TENUTO CONTO inoltre di tutto quanto stabilito in materia di IMU, in particolare dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dal decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85, dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dal decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2014, n.5;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione con la quale, con riferimento all'imposta unica comunale (IUC), è stato approvato l'apposito regolamento di disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), contestualmente al regolamento di disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI) e al regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO l'articolo 13, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale l'aliquota di base dell'IMU è pari allo 0,76 per cento, avendo facoltà i comuni, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificarla in aumento o in diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;

VISTO altresì il successivo comma 7 del medesimo articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ai sensi del quale l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, avendo facoltà i comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, tale aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

PRECISATO che ai sensi del comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo introdotto dall'articolo 1, comma 707, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, prevedendo altresì che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO inoltre che l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il predetto termine, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 con cui è stato disposto il differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014;

VISTA la propria deliberazione n. 38 del 27/11/2013 con la quale si è provveduto ad approvare le aliquote IMU per l'anno 2013;

RITENUTO confermare le per l'anno 2014 le stesse aliquote del 2013:

- a) aliquota ordinaria del 9,6 per mille;
- b) aliquota ridotta del 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell'imposta e del suo nucleo familiare, e relative pertinenze;
- c) aliquota del 2 per mille – il cui gettito è di competenza del Comune – per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, che si aggiunge all'aliquota standard del 7,6 per mille prevista per i medesimi immobili e il cui gettito è riservato allo Stato;

RITENUTO, altresì,

- **Equiparare** all'abitazione principale le unità immobiliari e le relative pertinenze, escluse quelle classificate

nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo d'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, subordinando il riconoscimento dell'agevolazione alla presentazione di apposita richiesta su moduli predisposti dall'Ufficio Tributi del Comune;

- **Prendere atto** che la detrazione di € 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

- **Prendere atto** che, per l'anno di imposta 2014, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che, in ogni caso, l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base non può superare l'importo massimo di € 400,00;

- **Prendere atto** che si applica l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione:

- a) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da anziano o disabile avente la residenza anagrafica in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

- b) all'unità immobiliare non locata, posseduta a titolo di proprietà ovvero di usufrutto, da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato;

- **Prendere atto** che, in caso di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, unico contribuente ai fini IMU è il coniuge assegnatario della casa coniugale, in qualità di titolare del diritto di abitazione sulla medesima;

- **Prendere atto** che le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ai fini IMU, sono equiparate all'abitazione principale;

- **Prendere atto** che, ai sensi dell'articolo 2 – comma 5 – del citato decreto legge n. 102/2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia;

VISTO il D.lgs 267/2000;

Acquisiti sulla proposta i pareri prescritti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni;

SENTITA la I Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 04/09/2014;

Acquisito, altresì, il parere favorevole dell'organo di Revisione dell'Ente;

Udita la relazione del Sindaco, come integralmente riportato nell'allegato resoconto stenotipografico;

Dato atto che nel corso della relazione del Sindaco è rientrato in aula il Consigliere Capone. – Presenti n. 16 Consiglieri.

Con n. 11 voti favorevoli (maggioranza) e n. 5 astenuti (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e proclamati;

DELIBERA

1. confermare per l'anno 2014 le aliquote, le detrazioni e le agevolazioni relative all'Imposta IMU determinate con la propria deliberazione n. 38 del 27/11/2013;

2. Di trasmettere, entro i termini stabiliti, copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo le modalità fissate dallo stesso Dicastero;

SUCCESSIVAMENTE, su invito del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli (maggioranza) e n. 5 astenuti (Maroccia, Cirio, Carlà, Miccoli, Gentile), resi per alzata di mano dai n. 16 consiglieri presenti e proclamati;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000, ai fini dell'adozione dei successivi atti consequenziali.

Si allega resoconto stenotipografico relativo al punto all'o.d.g.

Presidente
F.to (Eupremio BIANCO)

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il
11/09/2014 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267.
Data 11/09/2014

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio lì,

DATA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Angelo Caretto
